Indennizzo diretto

AltalexPedia, voce agg. al 22/02/2017

di
Valentino Aventaggiato

Pubblicato il 25/02/2017

L'**indennizzo o risarcimento diretto** è la nuova procedura liquidativa per i danni subiti in conseguenza di un sinistro stradale tra due veicoli introdotta dal c.d. Decreto Bersani.

ALTALEX PEDIA
ENCICLOPEDIA GIURIDICA ONLINE

Indennizzo diretto

di Valentino Aventaggiato

1. Condizioni di applicablità e danni risarcibili
2. Obbligatorità della procedura del'indennizzo diretto
3. La richieta di risarcimento
3.1. Risarcimento di soli danni a cose
3.2. Risarcimento per lesioni
4. La fase contenziosa
4.1 L'intervento in giudizio della Compagnia del presunto responsabile
4.2.L'intervento della propria Compagnia del danneggiato

Il D.L. numero 223 del 4 luglio 2006 (c.d. Decreto Bersani) ha modificato il Codice delle Assicurazioni private introducendo, a partire dal 1° febbraio 2007, una nuova procedura liquidativa per i danni subiti in conseguenza di un sinistro stradale tra due veicoli, nota come "indennizzo o risarcimento diretto".
Tale procedura, introdotta al precipuo fine di velocizzare l'*iter* di liquidazione del sinistro a tutto vantaggio del danneggiato, è disciplinata dall'art. 149 del Cod. Ass.ni e prevede che, in caso di incidente di cui non si è responsabili o di cui si è responsabili solo in parte, in presenza di determinate condizioni, il rimborso vada richiesto direttamente alla propria Compagnia assicurativae non a quella delresponsabile del sinistro.

La propria assicurazione, quindi, provvede ad anticipare il risarcimento del danno per conto dell'impresa diassicurazione di controparte, salvo poi ottenere da quest'ultima un conguaglio forfettario secondo le regole stabilite dalla Convenzione tra Assicuratori per il Risarcimento Diretto (c.d. CARD), alla quale entrambe le compagnie devono aver aderito.

1. Condizioni di applicablità e danni risarcibili

Dall'art. 149 cod. Ass.ni e dall'art. 1 c. 1. Let. d) del DPR 254/06 "*Regolamento recante disciplina del risarcimento diretto*" si ricavano le condizioni necessarie per l'applicabilità dell'indennizzo diretto:

1. il sinistro deve risolversi in un **urto,** anche **tra più veicoli**, con esclusione della sola ipotesi in cui oltre al veicolo dell'istante e a quello nei cui confronti questi rivolge le proprie pretese, la responsabilità sia almeno in parte riconducibile ad ulteriori veicolo coinvolti. (in tal senso Cass. n. 3146/2017);
2. entrambi i veicoli devono essere **immatricolati in Italia**, nella Repubblica di San Marino o nello Stato della Città del Vaticano;
3. entrambi i veicoli devono essere **identificati e regolarmente assicurati;**
4. entrambe le Compagnie assicurative devono aver aderito alla **convenzione CARD.**

A contrario, **sono esclusi dalla procedura dell'indennizzo diretto:**

a) sinistri senza urto (c.d. sinistro da turbativa);

b) sinistri in cui sono coinvolti altri veicoli responsabili oltre a quelli dell'istante e quello nei cui confronti questi rivolge le proprie pretese;

c) sinistri avvenuti con un veicolo straniero;

d) sinistri con un ciclomotore che non sia munito della c.d."nuova targa" (*ex* DPR 6 marzo 2006, n. 153);

La procedura dell'indennizzo diretto trova **dei limiti di applicabilità anche con riferimento alle tipologie di danni risarcibili**.

Ai sensi dell'art. 139 Cod. Ass.ni, i danni risarcibili con l'indennizzo diretto sono:

1. quelli subiti dal veicolo assicurato;
2. quelli a cose trasportate appartenenti al proprietario o al conducente;
3. le lesioni di lieve entità subite dal conducente, intendendosi come tali quelle che si risolvono in un danno biologico di invalidità permanente inferiore o uguale al 9 % (c.d. micropermanenti), giusta tabella speciale sorta a seguito della legge n. 57/01.

In tutti i casi in cui non sia applicabile l'indennizzo diretto, il risarcimento deve essere richiesto nei confronti della Compagnia che compre la r.c.a. del responsabile, utilizzando l'*iter* risarcitorio ordinario previsto dall'art. 148 Cod. Ass.ni.

Il risarcimento del **terzo trasportato**, invece, non rientra nell'ambito della procedura dell'indennizzo diretto.

Tale forma di risarcimento è infatti disciplinata da una norma *sui generis,* contenuta nell'art. 141, in base alla quale il terzo trasportato **deve essere sempre risarcito dalla compagnia del vettore** (cioè la compagnia del veicolo sul quale si trovava), indipendentemente dalle responsabilità per il verificarsi del sinistro e dalle conseguenze patite (lesioni micro/macropermanenti). Per tali ragioni si parla di "liquidazione 'automatica' ed eziologicamente neutra" del danno subito dal terzo trasportato. Appare appena il caso di sottolineare che, secondo una parte della giurisprudenza, l'art. 141 Cod. Ass.ni non si applica nel caso in cui sia coinvolto un solo veicolo (es. uscita di strada) con la conseguenza che in questo caso il danneggiato dovrebbe provare la responsabilità del conducente secondo gli ordinari canoni di responsabilità extracontrattuale.

2. Obbligatorità della procedura del'indennizzo diretto

Con sentenza interpretativa di rigetto n. 180 del 2009, la Corte costituzionale ha chiarito che la procedura del Risarcimento Diretto è facoltativa, nel senso che il danneggiato può scegliere di *sua sponte* se richiedere il risarcimento alla propria Compagnia oppure al responsabile civile e all'assicurazione di quest'ultimo.

I Giudici delle leggi, infatti, hanno affermato che "***l'azione diretta contro il proprio assicuratore è configurabile come una facoltà, e quindi un'alternativa all'azione tradizionale per far valere la responsabilità dell'autore del danno.*" (Cort. Cost. n. 180/09).**

Nella prassi, anche in considerazione del fatto che la Corte Costituzionale si è espressa con specifico riferimento all'azione giudiziale, l'orientamento delle Compagnie è quello di considerare la procedura dell'indennizzo diretto obbligatoria nella fase stragiudiziale, e facoltativa al momento dell'instaurazione del contenzioso.

Le Assicurazioni, infatti, invitato sempre i danneggiati ad avvalersi della procedura di indennizzo diretto almeno nella fase stragiudiziale.

La necessità che, in presenza dei presupposti di applicazione, il risarcimento del danno segua la procedura dell'indennizzo diretto risponde ad una chiara esigenza di coerenza ed

ordine dell'intero impianto risarcitorio: se il legislatore ha previsto l'indennizzo diretto come norma speciale è opportuno che, almeno nella fase stragiudiziale, venga applicata costantemente, anche al fine di bilanciare in termini statistici i conguagli forfettari tra le compagnie.

3. La richiesta di risarcimento

La richiesta di risarcimento per l'indennizzo diretto deve essere **inviata per conoscenza anche alla compagnia di assicurazione del responsabile**, costituendo tale adempimento una condizione di proponibilità della domanda, come emerge dal combinato disposto degli artt. 145 c.2, 149 e 150 Cod. Ass.ni.

3.1. Risarcimento di soli danni a cose

La richiesta risarcitoria deve contenere una serie di elementi essenziali quali: nomi degli assicurati;targhe dei veicoli; rispettive imprese di assicurazione;descrizione delle circostanze e delle modalità di verificazione del sinistro;eventuale intervento delle autorità; luogo e giorni (almeno cinque) in cui le cose danneggiate sono disponibili per essere ispezionate dalla Compagnia.

In caso di incompletezza della domanda risarcitoria, la Compagnia ha trenta giorni di tempo per richiedere al danneggiato l'integrazione dei dati mancanti: sino al momento dell'integrazionei termini per proporre domanda giudiziale sono sospesi *ex* artt. 145 e 148 Cod. Ass.ni.

Entro sessanta giorni dalla ricezione della richiesta di risarcimento completa di tutti gli elementi testè elencati, **l'impresa di assicurazione è tenuta ad esprimersi**, quindi, a formulare l'offerta risarcitoria oppure a comunicare specificamente i motivi per i quali non intende farlo.

Il termine di sessanta giorni si riduce a trenta in presenza del modulo di constatazione amichevole (CAI) sottoscritto da entrambi i conducenti.

E' opportuno rilevare che, per evitare ingiuste locupletazioni e garantire più certezza nella quantificazione dei danni, con la legge n. 27/2012 sono stati introdotti particolari oneri in capo al danneggiato, il qualeha l'obbligo di mettere a disposizione della Compagnia per almeno cinque giorni i beni coinvolti nel sinistro e di astenersi dal ripararli se non dopo lo spirare del suddetto termine di sessanta giorni, ovvero dopo il completamento delle procedura di accertamento del danno, qualora essa si esaurisca prima.

Nel caso in cui le cose danneggiate non sono state messe a disposizione o sono state riparate prima dell'ispezione, la Compagnia "*ai fini dell'offerta risarcitoria, effettuerà le proprie valutazioni sull'entità del* ***danno solo previa presentazione di fattura che attesi gli interventi riparativi effettuati***".

3.2. Risarcimento per lesioni

In caso di lesioni personali la domanda risarcitoria deve contenere, oltre le informazioni relative ai mezzi coinvolti e alla dinamica del sinistro, anche l'indicazione di età, attività e reddito del danneggiato; entità delle lesioni subite;dichiarazione circa la spettanza o meno di prestazioni da parte di istituti che gestiscono assicurazioni sociali obbligatorie (I.N.A.I.L); attestazione medica di l'avvenuta guarigione, con o senza postumi permanenti.

Anche in questo caso l'incompletezza della domanda risarcitoria determina, sino al momento dell'integrazione, l'interruzione del termineper la proposta della offerta di risarcimento e, conseguentemente, di quello per l'esercizio dell'azione civile *ex* Art. 148 Cod. Ass.ni.

Per le richieste risarcitorie relative a lesioni, **il termine per la formulazione dell'offerta obbligatoria (o del diniego) è aumentato a novanta giorni**.

In pendenza di detto termine, ai sensi dell'Art. 148 Cod. Ass.ni, "*Il danneggiato non può rifiutare gli accertamenti strettamente necessari alla valutazione del danno alla persona da parte dell'impresa. Qualora ciò accada, i termini* [per formulare l'offerta e per esercitare l'azione giudiziale*] sono sospesi.*"

Nella pratica, tale previsionesi risolve nell'onere del danneggiato di sottoporsi alla visita medico legale disposta dalla Compagnia Assicurativa con il proprio medico fiduciaro.

4. La fase contenziosa

In caso di comunicazione dei motivi che impediscono il risarcimento diretto, ovvero nel caso di mancata comunicazione di offerta o di diniego di offerta entro i termini di sessanta-novanta giorni previsti dal Cod. Ass.ni, il danneggiato può proporre **azione diretta nei confronti della propria Compagnia**.

Dottrina e giurisprudenza di merito si sono interrogati sulla necessità di citare in giudizio anche il responsabile del sinistro in qualità di **litisconsorte necessario**.

Secondo un primo risalente orientamento, una lettura costituzionalmente orientata dell'art. 149 Cod. Ass.ni imporrebbe di ritenere che nel giudizio risarcitorio intrapreso nei confronti della propria assicurazione debba essere citato anche il responsabile del danno, proprietario

del veicolo danneggiante, atteso che la pronuncia di condanna al risarcimento del danno postulerebbe la previa declaratoria della responsabilità nella causazione dell'evento dannoso.
Diversamente opinando si realizzerebbe una grave lesione del diritto costituzionalmente garantito di difesa e del contraddittorio processuale, sia per il presunto responsabile - che non potrebbe difendersi adeguatamente - sia da quello del danneggiato -che non potrebbe deferire l'interrogatorio formale -.

Per un secondo orientamento, oramai invalso tra i giudici di merito, l'art. 149 Cod. Ass.ni non richiederebbe affatto la partecipazione in giudizio del danneggiante in qualità di litisconsorte necessario.
A sostegno di tale soluzione viene in soccorso, prima di tutto, il tenore letterale dello stesso art. 149 Cod. Ass.ni, a mente del quale è prevista l'"*azione diretta nei soli confronti della propria impresa di Assicurazione*".
E' stato inoltre precisato che l'azione diretta ex art. 149 Cod. Ass.ni trova il suo fondamento nel rapporto contrattuale che lega il danneggiato alla sua Compagnia assicurativa, obbligata *ex lege* al risarcimento, e non nella responsabilità del danneggiante *strictu sensu* intesa.
In sostanza, **il titolo in base al quale si agisce nei confronti della propria Compagnia assicurativa non è quello della responsabilità aquiliana *ex* art. 2043-2054 c.c. ma ha natura contrattuale/legale**: l'azione diretta nei confronti del proprio Assicuratore ha la sola funzione di accertare l'obbligo della Compagnia, impostole dall'art. 149 Cod. Ass.ni e dal contratto assicurativo, di provvedere al risarcimento del danno patito dal proprio assicurato, senza incidere sulla autonoma posizione del responsabile civile, il quale è totalmente estraneo al rapporto contrattuale intercorrente tra danneggiato e propria Assicurazione e, quindi, carente di legittimazione passiva c.d. sostanziale.
Per citare in giudizio la propria Compagnia ed il responsabile civile sarebbe quindi necessario cumulare una domanda *ex* art. 149 Cod. Ass.ni ed una domanda ex art. 2043-2054 c.c. che, data la radicale differerenza di titoli, sono naturalmente inconciliabili.
Se il danneggiato volesse ottenere una pronuncia opponibile al terzo danneggiante, potrebbe agire secondo le forme ordinarie *ex* art. 148 Cod. Ass.ni, esercitando la facoltà di scelta tra le due tipologie di azione, peraltro sancita dalla Corte Costituzionale.

4.1 L'intervento in giudizio della Compagnia del presunto responsabile

Per espressa previsione legislativa, indipendentemente dalla volontà dell'attore, l'azione diretta proposta nei confronti della propria assicurazione può "mutare" in corso di causa il legittimato passivo, trasformandosi in una normale azione nei confronti dell'assicurazione del danneggiate.

Ai sensi dell'art. 149 Cod. Ass.ni, infatti, "*l'impresa di assicurazione del veicolo del responsabile può chiedere di intervenire nel giudizio e può estromettere l'altra impresa, riconoscendo la responsabilità del proprio assicurato ferma restando, in ogni caso, la successiva regolazione dei rapporti tra le imprese medesime secondo quanto previsto nell'ambito del sistema di risarcimento diretto*".

4.2.L'intervento della propria Compagnia del danneggiato

Nel tempo, è invalsa la pratica dell'**intervento volontario** della Compagnia del danneggiato nel giudizio intentato da quest'ultimo nei confronti del responsabile civile e della sua Assicurazione *ex* art 148 Cod. Ass.ni.

Con l'intervento volontario, la Compagnia che assicura l'attore (danneggiato) si dichiara tenuta al risarcimento in attuazione della Convenzione CARD (indennizzo diretto) ed assume in proprio il debito derivante dall'eventuale sentenza di condanna.

Una simile prassi è stata lungamente osteggiata da parte della giurisprudenza di merito, che ha sostenuto la carenza di interesse a resistere dell'assicurazione del danneggiato.

In tal senso, si è affermato che "*Mentre l'art. 149 C.d.A. prevede l'intervento dell'assicuratore del responsabile nella procedura di risarcimento diretto al fine di estromettere la compagnia del danneggiato, al contrario nel contesto dell'azione esperita nei confronti del responsabile e della sua compagnia assicurativa non è previsto l'intervento dell'assicuratore del danneggiato"* il quale *"pare carente dei presupposti di cui agli artt. 105 e 100 c.p.c., non avendo l'assicuratore del danneggiato alcun interesse alla soccombenza del suo assicurato di fronte al responsabile civile evocato in giudizio (e nemmeno costituitosi)" (*Tribunale di Torino sent. n. 389/13*).*

Quanto alla Convenzione Card, in base alla quale la Compagnia del danneggiato pretende di intervenire nel processo, lo stesso Giudice ha precisato che " *trattasi di atti di natura privatistica che non possono legittimare l'esercizio di diritti davanti all'Autorità Giudiziaria in contrasto con le norme che disciplinano la materia"*

Secondo un'altra ricostruzione, invece, l'intervento della propria Compagnia nell'ambito di un'azione *ex* art. 148 Cod. Ass.ni. è ammissibile e si fonda, a livello sostanziale, sulla figura

giuridica della delegazione cumulativa, disciplinata dagli artt. 1268 ss. c.c. (Tribunale Milano, sentenza n. 13052/11).
L'istituto della delegazione comulativa, nel quale il debitore assegna al creditore un nuovo debitore che si obbliga ad adempiere, presuppone l'esistenza di un "rapporto di valuta" in favore del creditore e di un "rapporto di provvista" tra debitore originario e nuovo debitore.

Nel caso *de quo*, il rapporto di provvista sussiste tra assicuratore del responsabile (delegante) e assicurazione del danneggiato (delegato) e si fonda sulla convenzione CARD conclusa tra le Compagnie, in base alla quale la società del danneggiato acquista la qualità di Gestionaria nell'iter risarcitorio per conto dell'impresa assicuratrice del veicolo civilmente responsabile.
L'esistenza sul piano sostanziale di una delegazione cumulativa nei termini testè esposti vale a fondare l'interesse della Compagnia del danneggiato a resistere alla domanda attorea e, quindi, ne legittima l'intervento in giudizio.

"*L'intervento dell'impresa del danneggiato sarà da qualificarsi in termini di intervento adesivo autonomo (detto anche litisconsortile), che non pregiudica minimamente la posizione processuale o sostanziale del danneggiato la quale, al contrario, ne viene fuori rafforzata, se si considera che, per effetto della delegazione, "il debitore originario non è liberato dalla sua obbligazione, salvo che il creditore dichiari espressamente di liberarlo" (delegazione cumulativa) e che, sul piano processuale, l'intervento volontario del terzo produce l'automatica estensione nei suoi confronti, anche in assenza di espressa istanza, della domanda originaria*" (R. Plenteda - *R.C.A: l'impresa del danneggiato può intervenire nel giudizio promosso contro il responsabile*).